

Sara Delmedico, *Opposing Patriarchy: Women and the Law in Action in Pre-Unification Italy (1815-1865)*, Imlr Books, London 2021, pp. 282.

Opposing Patriarchy, volume di Sara Delmedico, si propone di valorizzare le voci di donne ordinarie che, contestando quello che era il loro status giuridico nel periodo tra il 1815 e il 1865 nell'Italia pre-Unificazione, hanno contribuito a mettere in discussione il patriarcato e la posizione oppressa della donna all'epoca. Il volume si focalizza sui cinquant'anni che precedono l'Unificazione d'Italia, pur includendo, al fine di fornire una più esatta ricostruzione storica, ulteriori esempi che risalgono ai tempi del Medioevo. Dal punto di vista geografico, invece, l'autrice opera una scelta più restrittiva, concentrandosi sui regni Lombardo-Veneto e di Sardegna e sulle differenze che talvolta i rispettivi sistemi legislativi presentano. Nonostante qualche differenza a livello giuridico, entrambi i regni erano pervasi da una visione comune della donna che trovava le sue origini nel Medioevo e che si costituì anche grazie alla Chiesa cattolica, la cui presenza all'epoca permeava aspetti della vita di tutti i giorni, promuovendo i valori della moralità e della religiosità. Inoltre, la Chiesa non si limitava a dettare valori morali, ma si spingeva oltre, emanando vere e proprie leggi i cui effetti si allargavano ben oltre i suoi confini territoriali. Infatti, il diritto canonico veniva spesso invocato per questioni non patrimoniali legate al matrimonio e doveva dunque dialogare con il diritto romano e locale, che invece concerneva tutti gli altri aspetti della vita dell'epoca. Una fondamentale differenza, tuttavia, si evince: mentre nel regno di Sardegna alle donne non era permesso di ereditare e potevano anzi essere estromesse dall'eredità a favore dei membri maschi della famiglia, nel regno Lombardo-Veneto le donne potevano ereditare, e, inoltre, potevano far valere le proprie istanze e diritti davanti ad una Corte.

È sulla base di queste premesse che si sviluppa il volume, suddiviso in 2 parti (per un totale di 6 capitoli), introduzione e conclusione. La prima parte offre una panoramica dell'Italia pre-unificazione, del clima politico e sociale in quegli anni e proprio in questo contesto l'autrice fornisce una necessaria specificazione in merito all'ideologia, ovvero a come fosse concepita la figura della donna. Qui vengono messi in luce molti degli stereotipi che l'accompagnavano. Secondo l'ideologia dell'epoca, esistevano due tipi di donne: la donna vergine ed obbediente oppure la *ianua diaboli* - donna tentatrice dalla quale ben bisognava guardarsi. Le caratteristiche che erano attribuite alle donne in quell'epoca, *infirmas, imbecillitas e levitas* giustificavano il modo diverso in cui esse venivano trattate dal punto di vista sociale, economico, giuridico, etc. Studi scientifici legati alla teoria degli umori spiegavano che le donne erano più deboli degli uomini e che per questo motivo, ad esempio, esse non erano in grado di sviluppare ragionamenti razionali e dovevano per questo essere estromesse, tra l'altro, dallo studio delle materie scientifiche. Lo studio del diritto era invece consentito, ma solo ai fini dell'educazione dei propri/e figli/e, poiché una donna che conoscesse la legge era dunque in grado di educare dei/le futuri/e bravi/e cittadini/e. Allo stesso tempo, tuttavia, dal punto di vista "pratico", i sistemi legislativi erano permeati dalla concezione della donna come

sesso debole ed inferiore. Ad esempio, un contratto concluso da una donna, in quanto affetta da *imbecillitas*, poteva essere valido solamente con l'approvazione di un parente maschio e di un giudice, eccezion fatta per il regno Lombardo-Veneto, in cui l'autorizzazione non era necessaria. Secondo molti giuristi dell'epoca, le donne non avevano le capacità per comprendere il diritto civile. L'inferiorità mentale e la natura instabile che caratterizzava le donne andavano però prese in considerazione qualora esse dovessero essere processate per un crimine, e di conseguenza le sentenze che le riguardavano erano più indulgenti nelle pene.

Allo stesso tempo, le caratteristiche che venivano considerate come naturalmente intrinseche nella donna, ed in particolare l'empatia, erano quelle stesse qualità che le rendevano "utili" ai fini della società. La donna era per sua natura un'ottima educatrice, motivo per cui il compito di educare i/le figli/e era principalmente compito della madre. A tale riguardo, forte era la presenza della Chiesa, che sosteneva che la donna doveva stare in famiglia, poiché lì era dove Dio la voleva. Nel crescere ed educare i/le figli/e, le donne dovevano tenere conto delle diverse necessità (e capacità, secondo l'idea dell'epoca) di bambini e bambine. Essi dovevano essere educati in modo differente, poiché appunto donne e uomini erano naturalmente differenti e così di rimando lo erano i loro ruoli nella società e nella famiglia. Le donne quindi, nell'educazione dei figli, tendevano a riprodurre questa chiara distinzione tra i due generi, crescendo le proprie figlie ad essere buone mogli e madri, che dovevano prendersi cura dell'uomo (non solo il marito, ma anche il padre se necessario, o un fratello). L'autrice riporta le idee espresse da Balbo, per esempio, il quale sosteneva che l'educazione femminile doveva essere orientata verso la cura dell'uomo, poiché quello era il loro ruolo principale.

Delmedico fa notare come la letteratura ed il giornalismo dell'epoca abbiano fortemente contribuito a riprodurre quelli che agli occhi della società odierna risulteranno come stereotipi di genere. Ancora più interessante è leggere come vi siano state donne che trattarono del ruolo inferiore della donna, come ad esempio Anna Pepoli Sampieri che scrisse di essere "intimamente persuasa che le donne non siano destinate a partecipare dei pubblici affari"; o Giulia Molino Colombini, la quale sostenne che le donne erano state poste sulla terra per essere guidate e non per guidare gli altri. E ancora, Caterina Franceschi Ferrucci, la quale parlò di un "ordine prestabilito per natura", che nessuna buona madre avrebbe sovvertito, impartendo dunque una buona educazione ai propri figli e figlie, insegnando loro il ruolo 'giusto' che avevano nella società.

La seconda parte del volume si focalizza principalmente, dopo la panoramica offerta dalla prima sezione, sulle donne nei regni di Sardegna e Lombardo-Veneto, proponendo interessanti casi studio che ripercorrono il ruolo della donna in riferimento al matrimonio. In particolare, Delmedico si concentra su donne e uomini al di fuori del matrimonio, focalizzandosi quindi sulla promessa di matrimonio, sulla seduzione da parte di donne e di uomini e sulle relazioni extraconiugali (capitolo 4); sul ruolo delle donne all'interno del matrimonio e sulla loro possibilità di ereditare al pari livello dei parenti maschi (capitolo 5); ed infine sulle donne in riferimento alla fine del matrimonio, quindi adulterio, separazione consensuale e non-consensuale (capitolo 6). In questa parte del volume emerge ancor più marcatamente quello che n'è l'obiettivo: dare voce a donne "ordinarie" le quali, con semplici

azioni quali rivendicare un diritto dinanzi ad una Corte, mettevano in discussione il patriarcato e l'immagine della donna. Ne emergono una serie di profili femminili che, contrariamente a quanto si credeva, come spiegato nella prima parte, capivano il diritto e volevano veder riconosciuti i propri diritti, sfidando e mettendo in discussione l'autorità e l'obbedienza non solo nei confronti del marito ma anche verso l'ideologia radicata nella società.

In merito alla possibilità di ereditare, come viene anticipato nel terzo capitolo, le donne non potevano ereditare grandi porzioni del patrimonio familiare poiché la frammentazione delle proprietà e dei beni era percepita come una perdita di status. Per questo motivo, oltre che per le chiare obiezioni per natura propria della donna sopra enunciate, si preferiva concentrare l'eredità e quindi il potere nelle mani di un solo individuo, o meglio di un solo uomo. Di conseguenza, era piuttosto comune mandare le figlie con scarse prospettive di matrimonio in convento, che diventava dunque a sua volta un'estensione del potere patriarcale. La futura suora non era liberata dai vincoli del patriarcato e della propria famiglia di origine, ma anzi doveva comunque portarne avanti il buon nome e aumentarne il prestigio con condotte esemplari e puntando a ricoprire determinate cariche religiose. Nel caso, tuttavia, in cui la donna volesse sposarsi (e doveva!) la scelta del futuro marito non era libera, proprio perché la sua scelta si rifletteva sulla famiglia di origine. Ella aveva tuttavia diritto ad una dote qualora avesse lasciato la casa paterna. Delmedico sottolinea come la pratica della dote risalisse ai tempi antichi, dove era principalmente un obbligo sociale e morale. Con Giustiniano la dote diventò un obbligo per legge. Il *paterfamilias* era tenuto a dare alla propria figlia (o figlie), secondo il diritto romano, una dote anche qualora ella avesse del proprio *peculio*, e, oltre a ciò, alla futura sposa doveva essere corrisposto la *scherpa* o *fardello*, ovvero un corredo nuziale che comprendesse vestiti, gioielli, biancheria ed eventualmente mobili.

Quanto indicato rimase più o meno invariato fino all'avvento dell'Illuminismo, che avviò la promozione di idee di uguaglianza. Il codice napoleonico introdusse una novità in campo giuridico, ovvero la codificazione scritta del diritto che fino a quel momento era stato notevolmente arricchito dalla *interpretatio* di giudici e giuristi. Codificando il diritto, il potere legislativo si qualificava come unico nella creazione del diritto e, quindi, venivano aboliti tutta una serie di privilegi legati all'Ancien Regime. La novità principale per quanto concerne le donne introdotta dal codice napoleonico fu per l'appunto la possibilità di ereditare il patrimonio familiare al pari degli eredi maschi, sulla base del principio di uguaglianza che non teneva in considerazione il sesso come criterio che escludeva dal diritto di ereditare.

Con la caduta di Napoleone si ritornò, in seguito al congresso di Vienna, al regime giuridico che vigeva prima del 1800. Nel regno di Sardegna quindi le donne si videro espropriate del loro diritto di ereditare il patrimonio familiare, esclusione fatta per la dote, che era considerata come l'unica porzione di eredità che spettasse alle donne. Come esempio di ciò l'autrice riporta due casi studio, che seguono le vicende di due famiglie piemontesi, allora parte del regno di Sardegna: la famiglia Roncalli e la famiglia Marchisone. In riferimento alla prima delle due famiglie, l'esempio dimostra come vi fosse una differenza considerevole tra l'eredità che

spettava alle donne e quella destinata ai membri maschi (il primogenito in generale, per non disgregare il patrimonio con la conseguente perdita di status). A riprova di quanto detto, Giuseppe Roncalli, il *paterfamilias*, nel testamento aveva fatto richiesta esplicita alle figlie di non ‘molestar l’erede’, ovvero Vincenzo Roncalli, unico figlio maschio della famiglia Roncalli, il minore di 7 figli, a cui era destinato tutto il considerevole patrimonio della famiglia, fatta esclusione delle doti che ciascuna delle 6 figlie aveva ricevuto al momento del matrimonio. Accettando il testamento le figlie facevano dunque promessa di non voler richiedere di più di quanto non gli fosse stato già dato con la dote e di non rivalersi sul fratello, unico erede. Anche il caso della famiglia Marchisone testimonia le numerose differenze nel modo in cui figlie e figli ereditavano il patrimonio familiare, con l’ago della bilancia che pendeva nettamente a favore dei figli maschi. Alla morte del *paterfamilias*, Vincenzo Marchisone, i suoi due figli Bartolomeo e Giuseppe ereditarono il patrimonio nella sua interezza, in quanto le figlie femmine, Michela Maria, Anna Maria e Margherita avevano già ricevuto la propria porzione di eredità sotto forma di dote, poiché già sposate. Precisamente, alle figlie erano state accordate 2.000 lire in contanti, oro e argento, e un corredo; ai figli maschi, veniva lasciata un’eredità di oltre 100.000 lire. Il processo, intentato dagli eredi di Michela e Margherita Marchisone, insieme alla zia Anna Maria, si protrasse per circa cinque anni fino alla Corte di Cassazione, l’ultimo grado. In ultima istanza la Corte ordinò a Bartolomeo e Giuseppe di pagare una dote ‘appropriata’ alle zie Michela e Anna Maria, le quali, secondo la Corte, pur avendo firmato un documento dove indicavano di essere soddisfatte dell’‘appropriatezza’ della dote, non erano state adeguatamente compensate. Secondo la Corte, l’esclusione dal diritto di successione alla pari dei fratelli doveva essere compensata da una dote appropriata, che in questo caso non era stata adeguatamente corrisposta, poiché le doti erano state concordate dopo il matrimonio e senza il coinvolgimento delle figlie, le quali avevano dunque il diritto di essere coinvolte nello stabilire l’ammontare della propria dote.

Per quanto riguarda la sfera al di fuori del matrimonio, anche in questo contesto si riaffermava la convinzione dell’epoca della figura della donna vittima e preda delle sue emozioni, irrazionale. Nonostante ciò, è importante sottolineare che il sesso al di fuori del matrimonio, che fosse commesso da una donna o da un uomo, era proibito e nei casi peggiori poteva comportare anche la reclusione in quanto scandalo pubblico. Il sesso era ‘commercio lecito’ se avveniva all’interno del matrimonio, motivo per cui si cercava di circoscriverlo a questi contesti ed era punito come ‘pratica disonesta’ al di fuori di esso. Nel regno di Sardegna, il Codice penale puniva con pene di reclusione da 1 a 3 anni uomini o donne che si fossero macchiati di tali pratiche disoneste, con la differenza nei gradi a seconda dello status (sposati o meno) di coloro che avevano compiuto l’atto ‘disonesto ed illecito’.

Nel caso di “zitella onesta”, per via della sua natura fragile, la donna si presupponeva fosse sempre sedotta, a causa della sua *fragilitas*. In questi casi, la soluzione per rimediare alla seduzione o allo *struprum*, termine che veniva utilizzato per indicare rapporti sessuali con donne non sposate o vedove con una posizione sociale rilevante, era il matrimonio. Le donne sedotte, se non avevano partecipato come ‘complici’ nella seduzione, potevano richiedere che all’accusato venisse impedito di sposare altre donne, come in un caso presentato dinanzi alla Curia di Vercelli.

Una donna non sposata che aveva avuto rapporti sessuali con un uomo risultati in una gravidanza aveva richiesto alla Curia di impedire a costui di sposarsi con un'altra donna di status sociale più elevato. È interessante notare come le conseguenze di una seduzione o di rapporti sessuali al di fuori del matrimonio si ripercuotessero in modo diverso su uomini e donne, specialmente nel caso in cui il rapporto risultasse in una gravidanza. All'uomo poteva essere chiesto di corrispondere degli alimenti se la seduzione si concludeva con una gravidanza; tuttavia, la prova di paternità non era per nulla semplice. Le donne non sposate che partorissero figli illegittimi erano tanto mal considerate dalla società, a causa dell'onta e dello scandalo che ciò comportava, che nello stabilire le pene per infanticidio si teneva in dovuta considerazione se si trattava di figlio/a legittimo/a o illegittimo/a. Questo perché la donna che commetteva infanticidio nei confronti di un/a figlio/a illegittimo/a agiva in tal maniera – si pensava – per proteggere il suo onore dall'onta peggiore e dallo scandalo, ma anche quello della propria prole, poiché nascere illegittimi/e o *spuri* (come venivano indicati i condannati che fossero figli illegittimi) era uno stigma tale che avrebbe condizionato il resto della vita del/la nascituro/a. Tali considerazioni erano dunque valutate come circostanze attenuanti e, ad esempio, nel regno di Sardegna la pena poteva essere ridotta fino a uno o due gradi, mentre nel regno Lombardo-Veneto la reclusione a vita era la pena per infanticidio di prole legittima, mentre il carcere da 10 a 20 anni per l'infanticidio della prole illegittima, una netta distinzione che rimarca il ruolo che la reputazione e l'essere sposate giocavano per le donne dell'epoca. Poiché la donna agiva per difendere la propria reputazione e, in qualche modo, anche quella del/la figlio/a, ciò era considerato come circostanza attenuante.

La donna che partorisse figlio/a illegittimo/a si macchiava di quello che l'autrice definisce “the outmost dishonour”, che colpiva tanto la donna non sposata quanto quella sposata, che aveva dunque compiuto adulterio. Anche nell'adulterio, gli standard di comportamento per uomini e donne erano molto differenti. Le pene per chi compiva adulterio erano più pesanti per una donna che per uomo, questo perché se un marito tradiva la moglie si pensava che la responsabilità fosse anche di quest'ultima, che non si era impegnata a sufficienza e che anzi doveva impegnarsi di più affinché il marito smettesse di tradirla. Inoltre, vi era la questione del *justus dolor*: le pene erano minori per il marito che uccidesse la moglie adultera o, addirittura, per i genitori – il *paterfamilias* solitamente - che uccidessero la figlia adultera. È interessante notare come non vi siano menzioni, riporta Delmedico, a livello di leggi, di casi in cui fosse la donna ad uccidere il marito adultero, come se non fosse nemmeno concepibile. Questo si spiega con il fatto che una moglie non cadeva in disgrazia a seguito di un eventuale tradimento del marito e doveva semplicemente impegnarsi di più per evitare che il marito fosse spinto a tradirla.

In conclusione, il quadro che emerge è complesso: da un lato, l'Illuminismo aveva portato con sé nuove idee rivoluzionarie, ma dall'altro lato, i cambiamenti a livello giuridico e sociale furono piuttosto minimi. Giudici e giuristi continuavano a promuovere il ruolo centrale del matrimonio e l'obbedienza della donna al padre e al marito, ma allo stesso tempo in alcuni contesti riconoscevano il loro diritto ad ereditare parte del patrimonio familiare. Emerge inoltre un ruolo delle donne che si discosta dall'idea più comunemente diffusa legata alla loro irrazionalità,

all'*infirmitas* e alla *fragilitas*: le donne erano consapevoli dei loro diritti e lottavano per vederli riconosciuti dinanzi alle Corti. Sebbene non sempre a loro favore, anche le sentenze contribuivano in qualche modo ad abbattere la stretta del patriarcato sui diritti e sulla concezione della donna, riconoscendo quanto meno il loro diritto di comparire dinanzi alle istituzioni giudiziarie e difendere le proprie istanze e, dunque, far sentire le loro ragioni.

“Opposing Patriarchy” è senza dubbio un volume storico, che propone l’analisi di un periodo ben preciso; tuttavia, la lettura risulta in quale modo attuale e spinge ad una necessaria riflessione sui tempi odierni. È innegabile che al giorno d’oggi siano stati superati alcuni degli ostacoli giuridici che le donne nell’Italia pre-Unificazione dovevano affrontare. È oltremodo innegabile anche, che l’uguaglianza sia formalmente garantita a livello giuridico in Italia, con tutti i ma del caso. Infatti, alcuni aspetti che attengono di più al tessuto sociale, a discriminazioni radicate nella società, si presentano ancora oggi. Una donna non è più giudicata meno severamente nel caso in cui commetta infanticidio e si può riconoscere una certa liberalizzazione anche dal punto di vista delle relazioni sessuali, ma lo sguardo di disapprovazione con cui la società guarda alle donne che commettono adulterio, o che intraprendono diverse relazioni con diversi partner, o che decidono di non diventare madri discostandosi da alcuni ruoli ancora intrinsecamente cuciti nel tessuto sociale, non è lo stesso con cui un uomo, nella stessa identica posizione, viene guardato. Il volume si pone dunque come un perfetto esempio di ciò che era e ciò che abbiamo invece ottenuto, ma leggendo tra le righe non si può non riflettere su quanto dobbiamo ancora ottenere per raggiungere una parità *de facto* e non meramente nel diritto.

Sara Dal Monico